



CITTA' DI FOSSACESIA

**REGOLAMENTO DI GESTIONE E UTILIZZO
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

INDICE

Articolo 1 - Oggetto e finalità

Articolo 2 - Definizioni.

Articolo 3 - Classificazione delle attività sportive

Articolo 4 – - Ripartizione delle competenze

Articolo 5 - Utilizzo degli impianti sportivi comunali

Articolo 6 - Criteri per il rilascio di autorizzazioni all'uso

Articolo 7 – Orari di utilizzo degli impianti

Articolo 8 - Tariffe di utilizzo.

Articolo 9 -. Pagamento delle tariffe

Articolo 10- Presentazione delle domande di autorizzazione all'uso degli impianti sportivi

Articolo 11 - Rilascio delle autorizzazioni all'uso

Articolo 12 - Procedimento per il rilascio di autorizzazione all'uso

Articolo 13 – Obblighi dell'assegnatario d'uso

Articolo 14 -Sorveglianza - Revoca delle autorizzazioni.

Articolo 15 - Azioni sanzionatorie nei confronti dell'assegnatario d'uso

Articolo 16- Indirizzi inerenti la gestione in convenzione degli impianti sportivi comunali con Enti del III Settore.

Articolo 17- Indirizzi inerenti la concessione in gestione degli impianti sportivi comunali aventi rilevanza economica

Articolo 18 - Norme comuni a tutte le gestioni degli Impianti Sportivi.

Articolo 19 Norme specifiche per le concessioni degli Impianti Sportivi

Articolo 20 unzioni di vigilanza esercitate dall'affidatario/ concessionario e relativa responsabilità.

Articolo 21 – Divieti validi per tutti gli impianti sportivi

Articolo 22- Attività di sorveglianza e accertamento delle violazioni

Articolo 23- Rinvii

Articolo 24- Entrata in vigore e disposizioni transitorie

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale ed in disponibilità dell'ente e di quelli annessi agli Istituti scolastici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
2. Nel dettaglio il presente Regolamento stabilisce norme in materia di:
 - a) ripartizione delle competenze tra gli organi comunali in materia di modalità di gestione e fruizione degli impianti sportivi comunali e di attività ed iniziative per lo sport;
 - b) Criteri per l'assegnazione in uso degli impianti sportivi comunali e delle palestre scolastiche.
 - c) Criteri per la concessione in uso degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche in orario extrascolastico;
 - d) Modalità di applicazione delle tariffe dovute per l'uso degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche;
3. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli annessi a Istituti scolastici e le attrezzature in essi esistenti sono destinate all'uso pubblico e alla pratica dello sport agonistico, dilettantistico, professionistico, e per il tempo libero della collettività, nonché per favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale. Possono essere anche utilizzati, in via straordinaria, e qualora compatibili, per attività di promozione sociale, culturale, educativa e del tempo libero.
4. Ai sensi dall'art. 6 del D.Lgs. n. 38/2021, l'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività, è aperto a tutti i cittadini ed è garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società ed associazioni sportive.
5. Sono utenti degli impianti sportivi comunali i singoli cittadini, le scuole, le società ed associazioni sportive, le federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva e tutte le associazioni che perseguono finalità di diffusione della pratica sportiva e dello sport, ovvero altre finalità di carattere educativo, ricreativo e sociale nell'ambito dello sport e del tempo libero.
6. Il Comune di Fossacesia riconosce nella pratica delle attività motorie e sportive uno strumento di educazione e formazione personale e sociale, di prevenzione, di tutela e miglioramento della salute e intende dunque garantire la più ampia fruizione di tutti gli impianti di proprietà comunale da parte della collettività e divulgare i corretti stili di vita.
7. Gli impianti sportivi presenti sul territorio Comunale sono i seguenti:

Campo di calcio	Viale di San Giovanni in Venere
Campo di calcio	Villa Scorciosa
Palestra scolastica polivalente	Via 1 Maggio
Campetto polivalente	Via XV Aprile

8. Il presente Regolamento si intenderà esteso anche a tutti gli altri impianti che in futuro dovessero entrare a far parte, a qualsiasi titolo, del patrimonio comunale.
9. Sono classificate come palestre scolastiche tutte le palestre annesse ad edifici scolastici per la quali viene annualmente concesso l'uso in orario extrascolastico sulla base delle convenzioni con gli Istituti Scolastici.
10. La gestione di impianti sportivi comunali è un servizio pubblico locale dove l'utilizzo del patrimonio si fonda con la promozione dello sport, che unitamente all'effetto socializzante ed aggregativo, diventa uno strumento di miglioramento della qualità della vita a beneficio non solo per la salute dei cittadini ma anche per la vitalità sociale della comunità (es. culturale, di sviluppo, turistico, di immagine del territorio, ecc..).
11. Gli impianti sportivi di proprietà comunale appartengono al patrimonio indisponibile dell'ente, ai sensi dell'art. 826 del c.c., essendo destinati al soddisfacimento dell'interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive.;
12. La gestione di un impianto sportivo - intesa come l'insieme di attività volte ad assicurare il funzionamento di un impianto e l'erogazione del servizio sportivo che nello stesso si svolge, rientra nell'area dei servizi pubblici e, più in particolare, nell'ambito dei servizi alla persona e/o servizi sociali.
13. Il comune può assicurare con proprio personale, mezzi e risorse finanziarie la conduzione dell'impiantistica sportiva a beneficio della collettività e nell'interesse generale. La gestione diretta può avvenire anche in collaborazione con enti del terzo settore.
14. Nel caso in cui la conduzione diretta o convenzionata dell'impianto non risulti sostenibile, prima di individuare la forma più vantaggiosa per l'ente di affidamento a terzi sul mercato di un impianto sportivo (esternalizzazione del servizio), occorre classificare l'impianto in "impianto di rilevanza economica" (servizio pubblico locale a rilevanza economica) o "impianto privo di rilevanza economica" (servizio pubblico locale privo di rilevanza economica).
15. Sono a rilevanza economica gli impianti la cui gestione è remunerativa, ovvero in grado di produrre reddito utili per la gestione nonché proventi per l'amministrazione comunale, cioè sostenere i fattori produttivi e produrre eventuali utili di gestione. Sono, invece privi di rilevanza economica gli impianti che per caratteristiche, dimensioni e ubicazione sono improduttivi di utili di gestione o produttivi di introiti esigui a coprire i costi di gestione.
16. Solo gli impianti a rilevanza economica possono essere ceduti in concessione, pertanto, ai fini dell'affidamento in concessione del bene, occorrerà redigere un Piano Economico finanziario.

Articolo 2- Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per “Amministrazione Comunale”, il Comune di Fossacesia;
- b) per “impianto sportivo” l’insieme di uno o più spazi destinati all’attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori, preposti allo svolgimento di manifestazioni sportive, comprendendo a tal fine lo spazio o gli spazi di attività sportiva, la zona spettatori, gli eventuali spazi e servizi accessori, nonché eventuali spazi e servizi di supporto, parti integranti del patrimonio comunale destinato ad uso pubblico rivolto a soddisfare gli interessi generali della collettività, a promuovere e favorire la pratica dell’attività sportiva, motoria e ricreativa della cittadinanza, con particolare attenzione alle esigenze dei minori, degli anziani, dei diversamente abili e della pratica agonistica. Gli impianti sportivi oggetto del presente regolamento sono quelli del patrimonio indisponibile comunale ovvero quelli nella disponibilità dell’Amministrazione per un periodo pluriennale oppure afferenti al patrimonio comunale assegnato funzionalmente alle Istituzioni scolastiche;
- c) per “attività sportiva”, la pratica di una o più discipline sportive svolte a livello agonistico, formativo, amatoriale, ricreativo e rieducativo;
- d) per “utilizzo o concessione in uso” il provvedimento con il quale l’Amministrazione comunale autorizza l’utilizzo di un impianto sportivo scolastico in orario extrascolastico per la pratica e l’espletamento di attività principalmente sportive e, in subordine, di attività ludico-ricreative, culturali, artistiche, teatrali, educative, religiose, aggregative, sociali, benefiche, ecc., compatibili con la destinazione d’uso dell’impianto sportivi;
- e) per “concessionario o utilizzatore” colui che prende in gestione o in uso l’impianto sportivo;
- f) per “gestore” il soggetto affidatario a cui viene esternalizzato dall’Amministrazione Comunale il servizio di gestione di un impianto sportivo comunale;
- g) per “gestione di un impianto sportivo” l’insieme di compiti ed adempimenti volti ad assicurare, da un lato, il funzionamento di un impianto, dall’altro l’erogazione del servizio sportivo che nello stesso si svolge.
L’attività di gestione di una struttura sportiva si attua dunque concretamente in questa duplice direzione:
 - compiti ed adempimenti volti ad assicurare il funzionamento dell’impianto: conduzione edilizia generale della struttura, degli impianti tecnologici e degli immobili, loro manutenzione, prestazione di assistenza sanitaria, rispetto degli adempimenti ed obblighi di sicurezza, gestione amministrativa e fiscale;
 - organizzazione tecnica dell’attività sportiva vera e propria, organizzazione e svolgimento di corsi, allenamenti, partite, gare, eventi anche meramente dimostrativi, ecc.;
 - gestione manageriale del servizio anche dal punto di vista promozionale dell’attività sportiva praticata, cura dell’immagine dell’attività sportiva praticata e della struttura, rapporto esterno con l’utenza;
- h) per “affidamento del servizio di gestione” la forma di gestione di un impianto sportivo comunale in base alla quale il soggetto gestore non è direttamente l’Amministrazione comunale bensì un soggetto terzo da questo individuato, che provvede quindi alla conduzione generale dell’impianto per conto del Comune;
- i) per “corrispettivo di gestione” l’eventuale importo che l’Amministrazione comunale può riconoscere ed erogare al soggetto gestore di un impianto sportivo a titolo di controprestazione economica (prezzo) per il servizio di

gestione.

Articolo 3 - Classificazione delle attività sportive

1. Gli impianti sportivi comunali di cui all'articolo 2 lett. B del presente Regolamento, sono prioritariamente assegnati per la pratica di attività sportiva di interesse pubblico, oltre che, per quanto attiene alle palestre scolastiche, per le attività didattiche.
2. In relazione alla finalità sportiva di cui al comma precedente sono considerate di interesse pubblico, in ordine di priorità, le seguenti attività:
 - a. attività promosse o organizzate direttamente dall'Amministrazione Comunale
 - b. attività agonistiche svolte mediante campionati, tornei, gare, manifestazioni ufficiali, relativi allenamenti, organizzati da enti e realtà associative riconosciute dal C.O.N.I.
 - c. attività di avviamento e di promozione dello sport destinate a soggetti della fascia d'età compresa fra i 3 e i 18 anni;
 - d. attività motorio-sportiva specificamente indirizzate ai disabili;
 - e. attività motorio-sportiva specificamente indirizzate agli anziani;
 - f. attività sportive a carattere amatoriale o non agonistico;
 - g. attività socio-ricreative mirate a proteggere ed a promuovere, mediante la diffusione della pratica sportiva di base, la salute e il benessere dei cittadini.

Articolo 4 - Ripartizione delle competenze

- a)** Ai fini del razionale utilizzo e della gestione ottimale degli impianti sportivi e palestre scolastiche, le competenze in ordine all'attuazione del presente Regolamento sono ripartite secondo quanto stabilito nei successivi commi fra:
 - a)** Consiglio Comunale;
 - b)** Giunta Comunale;
 - c)** Ufficio comunale di competenza sull'impiantistica sportiva
- b)** Al Consiglio Comunale compete:
 - a)** approvare il regolamento recante la disciplina di utilizzo e la gestione degli impianti sportivi comunali e le relative modifiche al fine di formulare gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi;
- c)** Alla Giunta Comunale compete:
 - a)** approvare le tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali, comprese quelle per l'uso delle palestre scolastiche in orario extrascolastico;
 - b)** definire le modalità di gestione di ciascun impianto, ferma restando la competenza del consiglio comunale nel caso in cui si valuti d'interesse per l'ente l'esternalizzazione della gestione della struttura risultando la stessa di rilevanza economica.
 - c)** approvare gli schemi delle "convenzioni tipo" di affidamento in convenzione degli impianti sportivi ad enti del III settore;
 - d)** approvare il progetto del servizio per l'appalto di gestione ex art. 41 del D.Lgs. 36/2023;
 - e)** approvare i periodi e gli orari di apertura al pubblico dei singoli impianti sportivi;
 - f)** concedere la collaborazione tramite il patrocinio dell'Amministrazione comunale a specifiche iniziative di terzi in ambito sportivo purché rivestano rilevante interesse per la cittadinanza, individuando, caso per caso, le modalità della collaborazione, secondo quanto previsto dal presente Regolamento e dagli altri Regolamenti Comunali in materia.
 - g)** svolge ogni altra funzione specifica individuata dalle disposizioni del presente regolamento;
- d)** Agli uffici comunali in capo al Settore I "Servizi Istituzionali e alla Persona" compete:
 - a)** provvedere ad approvare i calendari di utilizzo degli impianti sportivi e delle palestre

scolastiche nonché il rilascio delle autorizzazioni all'uso degli impianti sportivi nel rispetto delle disposizioni che regolano i relativi procedimenti;

- b)** provvedere all'espletamento, fino all'adozione dei relativi provvedimenti finali, dei procedimenti relativi all'affidamento delle concessioni di servizi degli impianti sportivi a rilevanza economica, e all'appalto di servizi degli impianti privi di rilevanza economica e delle palestre scolastiche in orario extrascolastico;
- c)** Attivare la procedura di evidenza pubblica (Avviso) per l'affidamento in convenzione degli impianti ad enti sportivi del terzo settore, fino alla sottoscrizione della convenzione.
- d)** esercitare, in collaborazione con i competenti servizi tecnici comunali e il servizio di polizia locale, ciascuno per le proprie competenze, funzioni di vigilanza e di controllo sul corretto uso degli impianti da parte degli utenti e sulla corretta e regolare esecuzione delle attività di conduzione e gestione degli impianti sportivi da parte di concessionari e/o affidatari a qualunque diverso titolo.

Articolo 5- Utilizzo degli impianti sportivi comunali

1. La fruizione degli impianti sportivi comunali e delle palestre scolastiche in orario extrascolastico è consentita, nei limiti e secondo le disposizioni del presente Regolamento, mediante apposite assegnazioni in uso.
2. Le attività praticate negli impianti sportivi comunali dovranno essere compatibili con la destinazione d'uso e con le caratteristiche delle strutture richieste, nello stato di fatto in cui si trovano al momento dell'autorizzazione all'uso tali da non arrecare alcun danno alle stesse.
3. L'Amministrazione Comunale può riservarsi l'utilizzo degli impianti sportivi comunali per organizzare, sia direttamente, sia mediante soggetti idonei, attività sportive e di promozione dello sport, attività di carattere sociale, culturale e di promozione turistica.
4. Nelle strutture comunali si dovranno svolgere esclusivamente attività sportive o attività giudicate compatibili con la struttura.

Articolo 6 - Criteri per il rilascio di autorizzazione all'utilizzo degli impianti sportivi comunali

1. In relazione all'utilizzo degli impianti comunali e delle palestre scolastiche hanno priorità i seguenti soggetti:
 - a)** Amministrazione Comunale;
 - b)** Scuola di ogni ordine e grado con sede nel Comune di Fossacesia;
 - c)** Società sportive dilettantistiche affiliate a Federazioni o a Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI con sede legale e operativa nel Comune di Fossacesia;
 - d)** Altre associazioni sportive che praticano attività motorie e sportive, con priorità allo sport per minori, disabili ed anziani con sede legale e operativa nel Comune di Fossacesia;
 - e)** Gruppi spontanei di cittadini residenti, costituiti per lo svolgimento di attività sportive con sede legale e operativa nel Comune di Fossacesia;
2. Le scuole, per particolari attività di educazione fisica che non possono svolgersi nelle palestre

scolastiche, o per impossibilità di utilizzo delle strutture scolastiche, potranno usufruire gratuitamente degli impianti sportivi comunali e delle relative attrezzature, che saranno pertanto a loro completa disposizione sulla base di accordi da convenirsi fra autorità scolastiche e Amministrazione comunale.

3. Gli spazi per le società sportive e le associazioni di cui al punto c), sono assegnati seguendo il seguente criterio in ordine di priorità con relativo punteggio:

a) Categoria del campionato di appartenenza della squadra principale:

Livello agonistico	Punteggio
Eccellenza o categorie superiori	20
Promozione	16
Prima Categoria	8
Seconda Categoria	4
Terza Categoria	2
Altro	1

b) Radicamento nel territorio, espresso in termini di anni di anzianità sportiva praticata e di insediamento nel territorio in cui è ubicato l'impianto sportivo comunale:

Anzianità sportiva e periodo di attività sul territorio	Punteggio
Maggiore di 10 anni	8
Fra 9 e 1 anno	4
Minore di 1 anno	1

c) Coinvolgimento dell'utenza, in termini di numero di tesserati nell'ultimo anno (riferito al 30 giugno dell'anno sportivo precedente)

Numero di Tesserati	Punteggio
Maggiore di 120	40
Fra 120 e 60	20

Minore di 60	1
--------------	---

- d) Verranno assegnati numero **4 punti** alle Associazioni e Società Sportive che nel loro staff tecnico al 30.06 della stagione sportiva precedente abbiano almeno , come tesserato, un Diplomato ISEF o Laureato in Scienze motorie;
 - e) Verranno assegnati numero **4 punti** alle Associazioni e Società Sportive che nel loro staff tecnico al 30.06 della stagione sportiva precedente, abbiano almeno un tesserato con l'abilitazione all'uso del DAE (Defibrillatore semiautomatico esterno);
 - f) Limitatamente alla suddivisione degli spazi della palestra polivalente in orario extra scolastico, verranno assegnati numero **10 punti** alle Associazioni e Società sportive che praticano discipline che per regolamento federale sono obbligate a svolgere l'attività agonistica in strutture coperte (indoor) e alle Associazioni e Società sportive per attività sportive per bambini fino ai 7 anni.
4. Le fasce orarie di fruizione di ciascun impianto saranno distribuite secondo la seguente formula con arrotondamento per eccesso: moltiplicare il totale delle fasce orarie disponibili da assegnare per ogni impianto (A) per il punteggio ottenuto dalle singole associazioni o società sportive (B). Dividere il risultato così ottenuto per la somma dei punteggi assegnati alle associazioni o società richiedenti(C).
 $[(A) \times (B) / C]$.
5. In ogni caso, salvo diversi accordi con il competente ufficio comunale in materia di impiantistica sportiva, la percentuale di utilizzo degli spazi disponibili di un determinato impianto sportivo da parte di una Associazioni o società sportiva richiedente non può essere superiore al:
- a. 70% in caso di 2 società;
 - b. 50% in caso di 3 società;
 - c. 40 % in caso di 4 o più società.
6. Nel caso in cui alcune associazioni assegnatarie dovessero rinunciare ad 1 o più fasce orarie rispetto a quelle assegnate l'ufficio comunale competente in materia di sport e impiantistica sportiva, nel corso dell'anno sportivo, provvederà al calcolo per la riassegnazione dei suddetti spazi secondo i criteri e il metodo di cui al presente articolo.
7. Le gare ufficiali hanno precedenza di norma sugli allenamenti salvo eccezioni che verranno di volta in volta valutate dall'ufficio comunale con competenza sull'impiantistica sportiva. Le gare dei campionati giovanili a discrezione delle società e associazioni, devono essere svolte nei giorni e negli orari assegnati.
8. E' data facoltà all'ufficio comunale con competenza sull'impiantistica sportiva di convocare tutti i soggetti richiedenti per concordare gli orari di utilizzo delle strutture sportive con particolare attenzione nel riservare le fasce orarie pomeridiane di utilizzo degli impianti per la promozione dello sport ai soggetti della fascia di età fra i 6 e i 18 anni.

9. Nella fascia oraria dalle 8:00 alle 15:00, di norma dal lunedì al venerdì, si procederà alla distribuzione delle ore di utilizzo degli impianti dando priorità agli Istituti Scolastici. Per le restanti fasce orarie, di norma dalle ore 15.30 alle ore 21.30, si procederà alla relativa assegnazione dando priorità secondo i criteri del presente articolo.
10. Sarà cura dell'amministrazione comunale determinare annualmente una riserva sugli spazi sportivi complessivamente disponibili destinata all'uso da parte di organizzazioni spontanee di cittadini, individuando gli impianti, le ore e i giorni a ciò destinati.

Articolo 7 – Orari e modalità di utilizzo degli impianti

1. Gli impianti sportivi comunali, di norma, restano aperti per gli allenamenti ed attività sportive dal lunedì al venerdì. Il sabato e la domenica ed i giorni festivi di norma restano aperti solo per lo svolgimento della gare di campionato e di specifiche manifestazioni.
2. E' vietato l'ingresso negli spogliatoi prima dell'orario di utilizzo assegnato.
3. L'uso degli spogliatoi è limitato alla durata delle gare e degli allenamenti, al termine dei quali i locali dovranno essere lasciati completamente liberi e puliti; chi non ottempererà dovrà rispondere delle spese di pulizia e di sgombero.
4. Alle Società e agli Enti, in regola con il pagamento delle tariffe, che già usufruiscono degli impianti per lunghi periodi, possono essere assegnati, dietro formale richiesta scritta secondo i criteri del successivo art.10, magazzini e locali esistenti negli stessi, esclusivamente per la custodia e il rimessaggio degli attrezzi. L'assegnazione è fatta secondo i criteri dell'art.3 limitatamente al numero dei locali disponibili e tenuto conto delle effettive necessità ed esigenze dei richiedenti. In caso di richieste maggiori rispetto al numero di spazi e locali disponibili, sarà cura dell'ufficio competente in materia di impiantistica sportiva convocare i soggetti interessati per una condivisione degli spazi.
5. Gli orari dettagliati dei singoli impianti e il loro utilizzo devono essere esposti in modo visibile all'esterno dell'impianto stesso.

Articolo 8 - Tariffe di utilizzo

1. Gli utilizzi sono soggetti al pagamento delle tariffe. Fanno eccezione gli utilizzi di seguito specificati:
 - quelli diretti da parte del Comune;

- le autorizzazioni d'uso gratuito o a tariffa ridotta su deliberazione della Giunta Comunale.
2. Le tariffe per gli utilizzi sono stabilite dall'Amministrazione Comunale.
 3. La determinazione delle tariffe d'uso, per ciascun impianto sportivo comunale e per ciascuna palestra scolastica in orario extra scolastico, avviene tenendo conto:
 - della necessità di estendere la possibilità di utilizzo degli impianti a tutta la popolazione
 - della tipologia dell'impianto, delle attività e iniziative che è possibile svolgere nella specifica struttura, della rilevanza economica della struttura stessa
 - delle necessità finanziarie del Comune, rapportate alle spese gestionali.
 4. La Giunta Comunale, in caso di manifestazioni, iniziative patrocinate dal Comune o rivolte a disabili o categorie svantaggiate, può motivatamente deliberare l'autorizzazione d'uso degli impianti a titolo gratuito, oppure a tariffa agevolata ridotta.
 5. Le autorizzazioni d'uso gratuito o a tariffa ridotta per iniziative patrocinate sono passibili di revoca qualora l'associazione organizzatrice contravenga alle norme di buon utilizzo della struttura contenute nel presente Regolamento. In caso di revoca dell'autorizzazione d'uso gratuito l'assegnatario è tenuto al pagamento della tariffa intera.

Articolo 9 - Pagamento delle tariffe

1. Il pagamento delle tariffe deve avvenire in forma anticipata al gestore, con cadenza mensile per ogni periodo di uso continuativo autorizzato, entro il 5 del mese di riferimento e prima di ogni autorizzazione di utilizzo occasionale.
2. In caso di inagibilità o di impossibilità di uso riconducibile all'impianto autorizzato, la tariffa di utilizzo non è dovuta e verrà pertanto rimborsata.
3. La Società autorizzata all'uso che non usufruisca dell'autorizzazione all'uso per motivi non riconducibili all'impianto sportivo, deve darne tempestiva comunicazione al gestore. Se il gestore viene avvisato in forma scritta del mancato utilizzo dell'impianto con almeno 72 ore di anticipo, la tariffa dovuta sarà ridotta (e pertanto rimborsata) del 50% mentre se viene avvisato con almeno 7 giorni di anticipo, la tariffa dovuta sarà restituita.
4. L'Amministrazione Comunale provvederà a controlli periodici, anche su segnalazione del gestore, sul regolare pagamento delle tariffe da parte dei soggetti che utilizzano le strutture comunali e, in caso di reiterata violazione dei termini di cui al presente articolo, darà corso agli adempimenti di cui al successivo art. 22.

Articolo 10 - Presentazione delle domande di autorizzazione all'uso degli impianti sportivi

1. La domanda di autorizzazione all'uso di impianti sportivi comunali dovrà essere redatta su apposito modulo predisposto dagli uffici, scaricabile anche dal sito internet del Comune, sottoscritta dal legale rappresentante del sodalizio sportivo richiedente e dovrà contenere:
 - a) l'indicazione della struttura di cui si richiede l'uso;
 - b) l'indicazione precisa dei periodi, giorni ed orari di utilizzo richiesti;
 - c) l'attività sportiva che si intende esercitare;
 - d) il numero delle fasce orarie settimanali richieste per gli allenamenti;
 - e) eventuali risultati ottenuti a livello locale, provinciale, regionale, nazionale nell'anno sportivo precedente;

- f)** altri elementi utili per consentire la definizione delle precedenze (statuto o atto costitutivo, affiliazione alle Federazioni Sportive o Enti di Promozione sportiva ove non già depositati, numero degli iscritti del settore giovanile, specificazione delle attività e dei campionati di cui ai singoli utilizzi, ecc.);
 - g)** il numero complessivo dei tesserati residenti con riferimento all'ultima stagione sportiva ovvero al 30 giugno;
 - h)** indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) o indirizzo e-mail;
 - i)** il nominativo del/dei responsabile/i dell'attività sportiva;
 - j)** il nominativo del componente lo staff tecnico o tesserato in possesso di Laurea in scienze motorie o di diploma Isef o titolo di studio equipollente e istruttore specifico ai sensi della normativa vigente;
 - k)** il nominativo del componente lo staff tecnico o tesserato in possesso dell'abilitazione per l'utilizzo del DAE;
 - l)** dichiarazione di presa visione per accettazione delle norme di cui al presente Regolamento;
 - m)** dichiarazione riguardante la copertura assicurativa per responsabilità civile;
 - n)** dichiarazione di rispetto delle norme sulla sicurezza.
- 2.** Se l'istanza prodotta manca di alcuni dei suddetti punti, l'ufficio competente si riserva di chiedere l'eventuale documentazione mancante ad integrazione. Il mancato adempimento, entro il termine di 10 giorni da apposita missiva dell'ufficio competente, sarà valutato quale motivo di esclusione.
 - 3.** Le domande di utilizzo delle strutture sportive per l'intero anno sportivo, dovranno essere presentate dal 1 al 15 luglio precedente l'anno sportivo di riferimento.
 - 4.** Le società sportive che dovranno sostenere gare ufficiali, dovranno comunicare il calendario delle gare casalinghe per l'anno sportivo per tutte le categorie, entro il 15 settembre.
 - 5.** Le domande di assegnazione d'uso occasionale, dovranno essere presentate al protocollo del comune e/o titolare della gestione della struttura prescelta, almeno tre giorni lavorativi prima di quello indicato per l'uso e comunque a partire dal 1 luglio precedente dell'anno sportivo di riferimento.

Articolo 11 - Rilascio delle autorizzazioni all'uso

- 1.** Le strutture sportive si intendono assegnate nello stato di fatto in cui si trovano al momento dell'autorizzazione all'uso e sono servite di acqua, luce e, nei periodi prescritti, di riscaldamento.
- 2.** Le attrezzature di cui sono dotate le strutture sportive sono a disposizione degli utilizzatori, salvo contrario motivato parere del concedente.
- 3.** L'Ufficio comunale competente in materia di sport e impiantistica sportiva curerà, entro il 31 luglio di ogni anno, la redazione del piano annuale di utilizzo delle strutture sportive alla luce delle domande regolarmente prodotte, e sulla base delle convenzioni con le Istituzioni Scolastiche per quanto concerne le palestre annesse alle scuole.
- 4.** Potranno essere rilasciate in via transitoria, e comunque fino alla redazione del piano annuale, autorizzazioni provvisorie.
- 5.** Il rilascio delle autorizzazioni implica il pagamento, ove previsto, delle relative tariffe con le modalità di cui all'art. 9. Eventuali rinunce, totali o parziali, agli utilizzi oggetto di autorizzazione all'uso dovranno essere comunicate in forma scritta ed avranno effetto per quanto riguarda il pagamento delle tariffe a partire dal giorno 1 del mese successivo alla loro acquisizione (a tale proposito farà fede la data di acquisizione al Protocollo del Comune).

6. Le autorizzazioni temporanee di utilizzo sono revocabili in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, su valutazione insindacabile dal Comune.
7. Il Comune assicura l'agibilità generica della struttura autorizzata quale impianto/palestra per attività ginnico-sportive, per uso scolastico e per la preparazione atletica. Gli utilizzatori sono tenuti a verificare l'agibilità e le eventuali omologazioni per il proprio uso, sollevando il Comune da ogni responsabilità in proposito. In particolare per quanto attiene la sicurezza durante lo svolgimento delle attività, gli utilizzatori dovranno uniformarsi alle indicazioni fornite dal gestore della struttura autorizzata, nonché a quanto indicato nello specifico piano di emergenza ed evacuazione redatto dal gestore, con particolare attenzione al numero massimo di persone che possono affluire nell'impianto come indicato sul piano stesso.
8. Gli utilizzatori e le società sportive e associazioni che non risultino in regola con il pagamento delle tariffe per precedenti autorizzazioni, non possono presentare ulteriori richieste di utilizzo delle strutture sportive per gli anni successivi, sino al ripianamento della situazione debitoria.

Articolo 12 -Procedimento per il rilascio di autorizzazione all'uso.

1. Le autorizzazioni d'uso degli impianti sportivi sono rilasciate dal Responsabile di Settore competente o dal suo delegato nel rispetto di quanto stabilito dal presente Regolamento.
2. Gli uffici incaricati di istruire le istanze di autorizzazione all'uso degli impianti sportivi, in presenza di una molteplicità di istanze convergenti sui medesimi impianti nonché sui medesimi periodi temporali o giornate od orari oggetto delle richieste, al fine di snellire i relativi procedimenti, possono far precedere la fase della valutazione comparativa da una conferenza preliminare tra tutti i soggetti interessati, volta a verificare la possibilità per i soggetti stessi di individuare impianti, periodi, giornate ed orari alternativi a quelli che risultano esplicitati nell'istanza.

Articolo 13 - Obblighi dell'assegnatario d'uso.

1. Con il rilascio delle autorizzazioni d'uso, i sodalizi sportivi e le associazioni, oltre che all'osservanza di quanto previsto dai precedenti articoli, sono tenuti a:
 - a. utilizzare la struttura autorizzata per le attività e negli orari dichiarati in sede di domanda e specificati nell'autorizzazione d'uso;
 - b. non utilizzare la struttura autorizzata per attività contrarie alle finalità e principi del presente Regolamento e per attività che possono danneggiare la struttura e le attrezzature o arrecare danno o disturbo a terzi;
 - c. sollevare il Comune e, nel caso di palestre annesse a scuole, l'Istituzione Scolastica competente da ogni responsabilità per fatti e danni che possono accadere durante l'utilizzo tanto a persone che a cose;
 - d. per quanto attiene la sicurezza durante lo svolgimento delle attività, prendere visione del piano di gestione dell'emergenza e sfollamento predisposto dal gestore ed uniformarsi alle indicazioni fornite dal gestore;
 - e. comunicare tempestivamente al gestore e all'Ufficio comunale competente i danni alla struttura e/o alle attrezzature verificati prima del proprio turno di utilizzo, tramite mail/pec del Comune;
 - f. rispondere al gestore dei danni arrecati alle strutture ed alle attrezzature durante e/o in conseguenza dell'utilizzo, i quali dovranno essere risarciti;
 - g. provvedere alla vigilanza della palestra/impianto sportivo autorizzati per tutto il tempo di utilizzo e, solo in caso di impianto o palestra non gestiti, alle pulizie della stessa successivamente all'utilizzo stesso, indicando chi (associato o personale specializzato) provvederà a tali incombenze;
 - h. garantire che gli utenti della struttura utilizzino scarpe idonee a preservare l'integrità della superficie di gioco dell'impianto e, comunque, calzature che non lascino segni sul pavimento delle palestre;
 - i. vietare l'attività con attrezzi non idonei (la pratica di discipline particolari è consentita esclusivamente negli impianti dichiarati specificatamente idonei);
 - j. garantire l'osservanza del divieto di fumare nell'impianto e nei locali pertinenti (spogliatoi, tribune, magazzini, ecc.); del divieto di introdurre nell'impianto automezzi, motocicli, biciclette e/o qualsiasi altro veicolo;
 - k. non depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali senza specifica autorizzazione scritta del gestore;
 - l. non accendere apparecchiature elettroniche (frigoriferi, elettrodomestici, fornelli, etc..) in spazi diversi dagli spogliatoi senza specifica autorizzazione scritta del gestore.
 - m. non sub concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca della concessione;
 - n. non utilizzare l'impianto fuori dagli orari autorizzati;
 - o. lasciare puliti gli impianti e gli spogliatoi dai rifiuti(cartta, plastica, etc..).

Articolo 14 - Sorveglianza – revoca delle autorizzazioni

1. Il Comune, con propri incaricati vigila sull'osservanza del presente Regolamento con ampi poteri ispettivi. A tutti i locali degli impianti sportivi hanno accesso per funzioni di vigilanza il personale preposto dal gestore, l'eventuale custode, il personale comunale incaricato e la Polizia Locale.

2. Qualora si riscontrino inadempienze da parte degli utilizzatori, il Comune, anche su documentata segnalazione del gestore, procederà a formale contestazione, in seguito alla quale adotterà i seguenti provvedimenti:
 - a) diffida al primo accertamento;
 - b) sospensione temporanea per n. 4 settimane di attività al secondo accertamento;
 - c) revoca dell'autorizzazione d'uso al terzo accertamento.
3. Si prescinde da detta gradualità di provvedimenti procedendo direttamente alla revoca dell'autorizzazione d'uso nei seguenti casi:
 - g) svolgimento di attività difformi da quelle autorizzate;
 - h) arbitraria estensione dei periodi e/o fasce orarie di utilizzo autorizzate;
 - i) utilizzo delle strutture da parte di soggetti non iscritti/tesserati con la società autorizzata;
 - j) sub assegnazione degli spazi a terzi;
 - k) danni alla struttura assegnata procurati non accidentalmente o per inosservanza di quanto previsto dal presente Regolamento;
 - l) mancato o ritardato pagamento delle tariffe di utilizzo;
 - m) inosservanza delle norme in materia di sicurezza.
4. L'Amministrazione si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte, con atto motivato, l'autorizzazione d'uso per motivi di interesse pubblico, ovvero a scopo di tutela preventiva della incolumità delle persone e/o dell'integrità del bene comunale senza che nulla l'utilizzatore possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.
5. Il Comune può in qualsiasi momento in caso di sopraggiunta necessità (ad es. sospensione d'uso di uno degli impianti o palestre scolastiche) revocare tutte le autorizzazioni d'uso precedentemente autorizzate e riassegnare nel complesso gli spazi secondo i criteri esposti nel presente regolamento previa comunicazione agli assegnatari d'uso e ai gestori.

Articolo 15 - Azioni sanzionatorie nei confronti dell'assegnatario d'uso

1. Ove si accerti l'inadempimento o l'inosservanza degli obblighi nascenti dall'autorizzazione d'uso di una palestra scolastica o di un impianto sportivo comunale, l'Amministrazione si riserva di agire, direttamente o tramite il gestore, nei confronti dell'assegnatario d'uso in uno o più dei seguenti modi in relazione alla gravità e alle conseguenze del caso:
 - a) revoca dell'autorizzazione d'uso in caso di reiterata inosservanza o inadempimento di obblighi, divieti, prescrizioni, limitazioni e disposizioni stabilite per l'uso dell'impianto;
 - b) azione risarcitoria per danni arrecati all'impianto;
 - c) revoca dell'autorizzazione d'uso in caso di mancato o ritardato pagamento della tariffa dovuta, ovvero in caso di mancato o parziale risarcimento di danni di cui si sia reso responsabile l'assegnatario.
2. Le istanze di autorizzazioni d'uso temporaneo di impianti sportivi presentate dal soggetto che risulti ancora in debito della tariffa dovuta per una precedente utilizzazione di palestre scolastiche e impianti oppure del versamento di somme richieste a titolo di risarcimento danni devono essere rigettate.

3. In caso di revoca dell'autorizzazione d'uso è esclusa qualunque possibilità per l'assegnatario di chiedere indennizzi di qualunque genere, neppure sotto il profilo del rimborso spese.
4. Le situazioni di inosservanza o inadempimento degli obblighi derivanti dall'autorizzazione d'uso, dovranno essere accertate in contraddittorio fra il concessionario, il gestore ed i referenti dell'Amministrazione stessa.

**Articolo 16 - Indirizzi inerenti la gestione in convenzione degli impianti sportivi comunali
con enti del III settore**

1. La gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, se economicamente conveniente per il comune, può essere affidata in convenzione (gestione non economica) agli Enti sportivi del terzo settore, selezionati attraverso una procedura ad evidenza pubblica in aderenza a quanto previsto nella L.R. 27 del 19.06.2012 art.2 e seguenti.
2. I soggetti affidatari sono individuati sulla base dei seguenti requisiti a cui l'avviso collegherà punteggi omogenei e proporzionati:
 - a) rispondenza dell'attività svolta al tipo di impianto sportivo ed alle attività sportive in esso praticabili;
 - b) radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto, con preferenza per i soggetti che hanno sede legale nella città ove è ubicato l'impianto stesso;
 - c) numero di tesserati o iscritti per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto;
 - d) attività sportive organizzate in favore dei diversamente abili e anziani;
 - e) anzianità di svolgimento dell'attività in ambito sportivo;
 - f) livello di attività svolta;
 - g) esperienza nella gestione di impianti sportivi;
 - h) qualificazione degli istruttori e degli allenatori;
 - i) abilitazione dei tesserati all'utilizzo del DAE;
 - j) anzianità di affiliazione alle Federazioni nazionali o ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni;
 - k) anzianità di iscrizione al registro Coni.
3. Solo dopo aver esperito, senza risultato, procedure ad evidenza pubblica, si potrà procedere all'affidamento diretto. Anche in caso di affidamento diretto dovranno essere soddisfatti i criteri di cui al precedente comma 2 e tutte le norme relative alla gestione di cui al presente Regolamento.
4. La selezione della migliore offerta sarà effettuata inoltre sulla base di una valutazione che tenga conto dei seguenti criteri:
 - a. presentazione di progetti che consentano la

valutazione dei profili tecnici della gestione e/o di eventuali migliorie e innovazioni tecniche all'impianto;

b. Piano delle manutenzioni ordinarie.

5. Le convenzioni che regolano i rapporti con i gestori degli impianti devono prevedere i seguenti contenuti minimi:
- identificazione dell'impianto e dell'oggetto dell'affidamento ;
 - durata dell'affidamento;
 - rimborso costi previamente autorizzati e debitamente documentati alle Associazioni/Società Sportive;
 - tipologia dei servizi di gestione richiesti (attività di sorveglianza, custodia, pulizia, riscossione delle tariffe per l'utilizzo degli impianti, pagamento utenze dell'impianto, ecc.);
 - vincoli organizzativi da rispettare nella gestione;
 - indicazione delle tipologie di oneri posti a carico dell'affidatario;
 - facoltà esercitabili dall'affidatario;
 - interventi di manutenzione ordinaria e nomina del responsabile tecnico;
 - eventuale riserva d'uso a favore del Comune e delle scuole;
 - norme sul personale e sulla sicurezza;
 - garanzie (polizze fidejussorie e assicurative di valore adeguato);
 - verifica a metà del periodo di gestione con possibilità di recesso unilaterale anticipato da ambo le parti;
 - altre forme di controllo da parte del Comune;
 - I contenuti minimi suddetti potranno essere integrati da disposizioni specifiche legate alla natura e alle specifiche condizioni gestionali di ciascun impianto.
6. L'affidatario è tenuto a presentare, di regola entro il mese di luglio di ogni anno sportivo, il rendiconto della gestione con riferimento all'esercizio finanziario relativo all'anno sportivo precedente. Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione sull'andamento della gestione, i risultati ottenuti e le eventuali criticità registrate nonché dal prospetto analitico degli interventi di manutenzione ordinaria eseguiti.
7. Ogni altro aspetto è definito in sede convenzionale.

Articolo 17 --Indirizzi inerenti la concessione in gestione degli impianti sportivi comunali aventi rilevanza economica.

1. La concessione in gestione degli impianti sportivi comunali aventi rilevanza economica si effettua, di norma, attraverso la procedura di cui alla parte terza del codice degli appalti, secondo le previsioni di cui all'articolo 164, comma 2 e seguenti del codice medesimo (D. Lgs. 50/2016)
2. Il Piano Economico finanziario e i criteri generali per l'affidamento in concessione del singolo impianti di rilevanza economica (Servizi produttivi) sono definiti dal Consiglio Comunale.
3. L'ufficio competente formula il bando di gara e il capitolato speciale di disciplina della concessione in modo da consentire la possibilità della partecipazione alla gara anche alle società sportive professionistiche e dilettantistiche, fermo restando che la partecipazione alla gara dipenderà dal possesso di tutti i

requisiti formali e di capacità tecnica ed economica richiesti dal relativo bando per tutti i potenziali concorrenti.

4. In tutti i casi la valutazione delle offerte dovrà essere effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione, combinando i due sub-criteri delle condizioni economiche più convenienti per l'Amministrazione e della qualità complessiva del progetto di gestione e di sviluppo dell'impianto.
5. Oltre a tutti gli obblighi e le facoltà gestionali già indicati nel presente Regolamento, il concessionario dovrà assumere tutti gli ulteriori obblighi fissati nel capitolato speciale di disciplina della concessione, compreso quello, ove previsto, di eseguire, in luogo dell'Amministrazione Comunale, gli interventi di manutenzione straordinaria urgenti e necessari. Il capitolato speciale potrà altresì prevedere la facoltà per il concessionario di eseguire interventi di innovazione e di miglioria dell'impianto previamente autorizzati dal Comune nei termini e alle condizioni previste dal capitolato stesso.
6. Il concessionario sarà obbligato ad eseguire tutte le opere e/o realizzare tutte le attività eventualmente previste nel progetto di gestione e di sviluppo dell'impianto presentato in sede di gara, secondo un crono programma concordato con l'Amministrazione, con la sola esclusione di quelle espressamente non approvate o non autorizzate dal Comune.
7. Nella gestione delle attività di utilizzo commerciale degli spazi sportivi e nell'esercizio di attività economiche collaterali il concessionario:
 - è titolare dei diritti e delle facoltà già specificati nel presente Regolamento;
 - assume il rischio operativo di impresa;
 - dichiara di essere consapevole che il corrispettivo per la gestione sono gli introiti derivanti dallo sfruttamento economico dell'impianto;
 - provvede a gestire l'impianto con il vincolo del rispetto della vocazione, della funzionalità e del decoro dell'impianto stesso;
 - osserva il divieto di attuare pratiche di tipo discriminatorio nei confronti degli utenti che intendono fruire dell'impianto.

Articolo 18 - Norme comuni a tutte le gestioni degli Impianti Sportivi .

1. Al gestore dell'impianto sportivo spetta:
 - a. l'utilizzo gratuito degli spazi sportivi assegnati allo stesso come da art. 6 comma 3 con le modalità previste in convenzione e/o concessione e successivamente comunicati per ogni anno sportivo;
 - b. l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi autorizzati dall'ufficio comunale competente;
 - c. l'utilizzo gratuito degli spazi comuni, di locali di servizio, e delle attrezzature presenti nell'impianto con i vincoli e le limitazioni disposte nell'atto di concessione o convenzione;
 - d. l'eventuale gestione del bar o punto ristoro eventualmente presente e autorizzato all'interno dell'impianto e se ciò è stato previsto nell'atto di concessione o convenzione;
 - e. lo sfruttamento pubblicitario degli impianti, limitatamente agli spazi assegnati e qualora autorizzati nel rispetto della normativa vigente;
 - f. esporre in luogo visibile al pubblico, all'interno dell'impianto, le tariffe d'uso.
2. E' vietata la cessione totale o parziale della gestione dell'impianto affidato in convenzione o concessione, fatta salva, previa autorizzazione dell'amministrazione, la possibilità di affidare a terzi segmenti dell'attività di gestione che possono essere gestiti in modo relativamente autonomo, come disciplinato dalla convenzione di affidamento o dal contratto di concessione.
3. Sono esclusi dalla partecipazione alla selezione i soggetti:
 - a. che si trovino in una situazione accertata di morosità nei confronti del Comune;
 - b. i cui responsabili abbiano subito condanne passate in giudicato per reati contro le persone e i minori

in particolare, per reati contro la Pubblica Amministrazione o per reati che investono il profilo dell'etica sportiva;

- c. che si siano rese responsabili, nel corso dell'esecuzione di servizi di gestione di impianti sportivi comunali, nei 24 mesi precedenti la selezione, di inadempimenti contrattuali gravi; a tal fine sono ritenuti gravi, fra gli altri, gli inadempimenti di obblighi di carattere contrattuale, assicurativo, previdenziale o antinfortunistico nei confronti degli eventuali dipendenti, ovvero di altri obblighi previsti dalle norme vigenti nei confronti dei collaboratori volontari, ovvero, infine, di obblighi di natura tributaria.

- d. Restano ferme le previsioni di legge preclusive alla stipula di contratti con la Pubblica amministrazione

Articolo 19 - Norme specifiche per le concessioni degli Impianti Sportivi .

1. I contratti di disciplina delle concessioni in gestione devono essere corredati da un progetto pluriennale di massima delle manutenzioni straordinarie e migliorative dell'impianto da realizzarsi direttamente dal concessionario con oneri a suo carico. In ogni caso la durata della concessione deve essere adeguata a quella prevista per la realizzazione del progetto.
2. Il concessionario, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale, può, a proprie spese, incrementare la dotazione di attrezzature sportive mobili al fine di migliorare la funzionalità dell'impianto, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Alla scadenza della concessione le attrezzature predette rimarranno di proprietà del concedente.
3. Oltre che per lo spirare del termine finale e per lo scioglimento dell'ente titolare della concessione, la concessione può cessare anticipatamente a seguito di:
 - risoluzione del rapporto per inadempimento contrattuale grave, in conformità alle regole fissate nel capitolato d'appalto in concessione;
 - revoca motivata della concessione da parte dell'Amministrazione.
4. La risoluzione per gravi inadempimenti contrattuali è prevista nei seguenti casi:
 - a. omessa presentazione del rendiconto di gestione;
 - b. accertato occultamento di avanzi di gestione;
 - c. esercizio di attività, non autorizzate dal Comune, che rechino nocumento all'impianto ovvero contrastino con l'uso pubblico di quest'ultimo;
 - d. violazione del divieto di cessione della concessione;
 - e. violazioni gravi e reiterate degli obblighi di servizio ovvero tali da aver compromesso il regolare funzionamento dell'impianto o la sua regolare fruizione da parte della cittadinanza;
 - f. carenze o negligenze gravi e reiterate nell'esecuzione delle attività di manutenzione previste dalla concessione;
 - g. ingiustificata interruzione del servizio e/o chiusura ingiustificata dell'impianto sportivo;
 - h. conduzione tecnica e funzionale dell'impianto tale da pregiudicare la salute e l'incolumità degli utenti;
 - i. altri casi espressamente previsti dal capitolato di disciplina della concessione.
5. L'Amministrazione Comunale ha diritto di revocare l'atto di concessione, recedendo unilateralmente dal rapporto instaurato con il concessionario, in qualunque momento, con il rispetto del termine di preavviso indicato nell'atto di concessione, per uno dei seguenti motivi (da intendersi come giusta causa):
 - a) motivi gravi e rilevanti di ordine pubblico o di pubblico interesse;
 - b) situazione di insolvenza o di grave dissesto economico-finanziario del concessionario ovvero situazione accertata di grave morosità nei confronti del Comune;
 - c) perdita da parte del concessionario dei requisiti minimi necessari per l'attribuzione della concessione come previsto dal presente Regolamento;
 - d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia instaurato con il

concessionario purché risultante dall'accertamento di fatti o comportamenti ritenuti incompatibili con i principi e gli obiettivi fondamentali dello Statuto del Comune di Fossacesia o gravemente in contrasto con gli indirizzi di politica sportiva dell'Amministrazione comunale.

6. Il diritto di recesso anticipato dal rapporto di concessione è riconosciuto al concessionario solo in occasione della verifica di metà periodo nonché nell'ipotesi in cui il relativo ente, società o associazione gestore abbia deciso il proprio scioglimento.
7. In tutte le concessioni in gestione devono essere specificati i diversi uffici comunali incaricati di svolgere le funzioni di vigilanza e di controllo.

Articolo 20 - Funzioni di vigilanza esercitate dall'affidatario/ concessionario e relativa responsabilità

1. L'affidatario/ concessionario della gestione dell'impianto è tenuto a vigilare sull'osservanza delle norme del presente Regolamento.
2. L'affidatario/ concessionario, al fine di garantire l'integrità, la buona conservazione e la funzionalità dell'impianto, ha il dovere di vigilare sul corretto utilizzo dello stesso, delle attrezzature sportive in esso presenti e di quanto altro faccia parte della sua dotazione.
3. La responsabilità per danni arrecati all'impianto ovvero a persone o cose anche di terzi in conseguenza dell'uso dell'impianto ricade sul soggetto titolare dell'affidamento o concessione in uso dell'impianto, fermo restando che tale responsabilità si estende all'affidatario/ concessionario della gestione ove si accerti che l'evento dannoso si è verificato anche a causa del mancato esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al presente articolo.

Articolo 21 - Divieti validi per tutti gli impianti sportivi

1. I fruitori degli impianti sportivi comunali devono osservare i seguenti divieti:
 - a) divieto di accesso all'area esterna di pertinenza di ogni impianto sportivo con veicoli di qualsiasi tipo, nonché divieto di sosta e di parcheggio dei medesimi in tale area salvo che l'accesso alla stessa, la sosta ed il parcheggio siano consentiti e regolamentati;
 - b) divieto di accesso ai locali scolastici adiacenti alle palestre scolastiche;
 - c) divieto di introduzione e/o utilizzazione nell'impianto sportivo, senza preventiva autorizzazione scritta del Comune, di apparecchiature, attrezzature e materiali di qualunque genere;
 - d) divieto di introduzione di animali nell'impianto sportivo, salvo il caso di manifestazioni od attività autorizzate che prevedano l'utilizzazione di animali;
 - e) divieto di uso improprio degli spazi per l'attività sportiva e dei locali di servizio dell'impianto sportivo, quando da tale uso derivano conseguenze che arrecano danno all'integrità del patrimonio comunale, alla funzionalità dell'impianto ed al regolare svolgimento delle attività e dei servizi;
 - f) divieto di compiere atti o tenere comportamenti pregiudizievoli per l'incolumità degli utenti e per la sicurezza dell'impianto e delle attività che in esso si svolgono;
 - g) divieto di installare elettrodomestici all'interno dell'impianto, salvo autorizzazioni dell'ufficio competente in materia di impiantistica sportiva;
 - h) divieto di utilizzazione dell'impianto sportivo, in qualunque sua parte, per scopi pubblicitari

senza la preventiva osservanza delle disposizioni che regolano specificamente la gestione dei servizi pubblicitari in ciascun impianto.

2. Agli impianti sportivi si intendono applicati gli altri divieti di carattere generale previsti dalla normativa vigente per i luoghi e gli uffici pubblici.
3. L'inosservanza dei divieti di cui al presente articolo è punibile con sanzioni amministrative e/o, in relazione alla gravità e/o alla reiterazione, con decadimento della convenzione.

Articolo 22 - Attività di sorveglianza e accertamento delle violazioni

1. Il personale dell'Amministrazione comunale incaricato di svolgere attività di sorveglianza sul corretto uso e corretta tenuta degli impianti e di accertamento di eventuali violazioni può accedere a tutti gli impianti sportivi comunali e alle aree ed ai locali di pertinenza degli stessi, a condizione che il personale stesso renda noti al responsabile dell'attività o al concessionario (ove presente) generalità, ufficio di appartenenza e ruolo in esso rivestito.
2. Ai fini dell'esercizio di funzioni di vigilanza, oltre al personale comunale di cui al precedente comma ed agli agenti di Polizia Municipale o altre forze dell'ordine, può accedere ai locali degli impianti sportivi solo il personale preposto dal gestore dell'impianto a tali funzioni.
3. Alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché della proprietà provvede il corpo di Polizia Municipale ed in via più generale le forze di Polizia dello stato. A tal fine gli organi di pubblica sicurezza hanno diritto di accesso alle strutture ed ai locali in qualsiasi momento.

Articolo 23 - Rinvii

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia:
 - a) per l'utilizzo degli impianti sportivi annessi agli istituti scolastici alla seguente normativa: Legge 23/1996, Decreto Legislativo 297/94, Legge 289/2002;
 - b) per l'individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive alla seguente normativa Legge 91/1981, Legge 289/2002, Legge 128/2004;
 - c) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate alle disposizioni delle singole Federazioni sportive e del CONI;
 - d) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva alla normativa generale e specifica inerente agli Enti di Promozione Sportiva;
 - e) per la ripartizione delle competenze fra gli organi comunali alle norme vigenti in materia di ordinamento degli enti locali;
 - f) per le concessioni in gestione alla normativa vigente in materia di concessioni di servizi, a quella vigente in materia di appalti in quanto applicabile alle concessioni di servizi ed alle disposizioni del Codice Civile, per quanto alle stesse applicabili,
 - g) per la concessione di eventuali contributi al Regolamento generale in materia di concessione dei contributi ed alla normativa vigente in materia.
2. Per i profili contabili e fiscali relativi all'esazione delle tariffe, al pagamento dei corrispettivi e alla riscossione dei canoni, non disciplinati dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente.
3. Le norme del presente Regolamento si applicano, per quanto compatibili, alle palestre annesse alle

scuole di proprietà di altri Enti pubblici e a cui, a seguito di apposita convenzione tra Comune e ente proprietario, venga trasferita al Comune di Fossacesia la gestione/utilizzo delle palestre stesse, fatta salva la relativa disciplina stabilita dal medesimo Ente proprietario.

Articolo 24 - Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. Le gestioni degli impianti sportivi. in corso di svolgimento alla data di approvazione del presente Regolamento, restano regolate dalle disposizioni in essere fino alla loro scadenza.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intende abrogata ogni altra disposizione regolamentare incompatibile con quanto previsto nel presente regolamento.